

TI_GERICHTE 72.2009.63 vom 4. September 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-09-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2009.63

FR: TI_GERICHTE 72.2009.63 du 4 septembre 2009

IT: TI_GERICHTE 72.2009.63 del 4 settembre 2009

Regeste

Traffico di 1 kg di cocaina da parte di cittadini stranieri

Erwägungen

E. 32

In merito al prospettato reato di soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b LStr) di cui al punto 5 dell'AA AC 2 non è mai stato verbalizzato in istruttoria e si può quindi solo presumere che la data di partenza di dicembre 2007 indicata nell'AA sia unicamente la logica conseguenza del fatto che la decisione negativa del TAF sulla sua richiesta d'asilo dati 7.11.2007 (considerando 6 della presente sentenza e AI 122b). Dall'altra parte ed indipendentemente da questa scadenza, dagli atti risulta come AC 2 abbia continuato a soggiornare presso il CRS di _____ durante i primi cinque / sei mesi del 2008 (considerando 6 della presente decisione, AI 195 PS Ku 18.3.2009) e che il contratto di locazione dell'appartamento di _____ (AI 195) che, per finire, anche l'accusato ha ammesso di aver frequentato (verbale dibattimentale pag. 16), sia stato sottoscritto dal formale conduttore _____ il 1.4.2008 con una entrata in possesso dei locali dal 1.5.2008 (AI 195).

E. 33

In relazione al prospettato reato di contravvenzione alla LStup (art. 19a cfr. 1 LStup) di cui al punto 6 dell'AA AC 2 ha rilasciato in istruttoria le seguenti dichiarazioni: "R: E' giusto che sia risultato positivo in quanto saltuariamente fumo della Marijuana. D: Da chi e dove acquistate la sostanza stupefacente che consumate? R: La Marijuana che ho consumato me la procuravo quando abitavo a _____, mi veniva offerta da miei amici e qualche volta gliela pagavo. Non sono in grado di quantificare quella che ho pagato e quella che mi è stata offerta. D: Quanta marijuana potete dire di avere consumato da quando vi trovate in Svizzera? R: Non sono in grado di quantificare quanta ne ho consumata fino ad oggi" (AI 163 PS AC 2 17.9.2008) " confermo che saltuariamente fumavo della ganja (marijuana). Non ho mai usato altre droghe" (AI 172 PP AC 2 13.2.2009) senza altresì dimenticare come il 3.8.2008, al momento del suo arresto (AI 1), sia risultato positivo alla cannabis (considerandi 6 e 12 della presente decisione nonché AI 163).

E. 34

Benché non promosso in istruttoria ma solo in sede processuale (verbale dibattimentale pag. 7 e 8 nonché considerando 10 della presente decisione), il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CPS) trova la propria chiara causale nella seguente dichiarazione di AC 3 nel suo verbale d'interrogatorio del 16.2.2009 dinanzi al PP: " nel 2002 se non sbaglio, ho richiesto l'asilo. Confermo di avere fornito dei dati personali falsi e una storia di fantasia per giustificare la mia richiesta. ADR: che ho

inventato la storia in questione perché volevo rimanere in Svizzera ” (AI 49 Inc. MP 2008.8891 PP AC 3 16.2.2009) X) Risultanze dibattimentali

E. 35

Al pubblico dibattimento AC 1 ed AC 2 hanno comunemente confermato la loro chiamata di correo nei confronti di AC 3 (considerandi 25 e 26 della presente decisione) e questo segnatamente per quel che concerne: -- la consegna di un primo sacchetto di cocaina da AC 3 a AC 2 che quest'ultimo depositò in un " armadietto chiuso a chiave " (verbale dibattimentale pag. 17) del CRS di _____: " AC 2 dichiara che durante il suo soggiorno al CRS di _____, AC 3 è venuto a visitarlo molte volte. In una di queste circostanze, ha portato un primo sacchetto che è quello poi ritrovato a _____ ... AC 1 dichiara che in una circostanza, avvenuta molto dopo la festa a _____, AC 2 ebbe a dirgli, non si ricorda se per telefono o di persona, che lui aveva ricevuto un sacchetto da AC 3, che conteneva della droga di cui però AC 2 non le ha specificato il quantitativo e il genere, droga che AC 2 doveva vendere " (verbale dibattimentale pag. 17 e 18) -- la decisione a tre di prendere in affitto un appartamento in Ticino, in merito alla quale AC 1 ha ricordato un: " suo rientro serale dal Ticino dove non avendo più treni è stata raggiunta alla stazione di _____ da AC 2 e AC 3, che fu in quella circostanza in macchina che disse ad entrambi della sua idea di trovare un appartamento a _____ per evitare i viaggi. AC 1 dichiara che anche AC 3 ha sentito ciò e che i due le hanno detto di essere d'accordo e di iniziare a cercare un qualche appartamento. AC 1 precisa che quanto descritto è avvenuto a _____ e non ad _____. AC 2, a domanda del Presidente se conferma le ultime dichiarazioni di AC 1, risponde di sì" (verbale dibattimentale pag. 10) -- il pagamento della locazione e della garanzia dell'appartamento di Via _____ (verbale dibattimentale pag. 9 e 10) -- il fatto che la cocaina trovata a _____ (considerando 14 della presente decisione) altro non era che il residuo dello stupefacente precedentemente consegnato a AC 2 da AC 3 (verbale dibattimentale pag. 9 e 17) aggiungendo poi la circostanza di una vendita di bolas fatta da AC 2 ad un non meglio identificato _____ del cui incasso si era dovuto occupare AC 3, in quanto suo contatto: " AC 1 dichiara, dopo che le viene contestata la sua dichiarazione nell'AI 203 verbale PP 1.4.2009 pag. 5 penultimo ADR, che con questa frase intendeva dire che non era la sola che vendeva. Le viene chiesto se e in quale circostanza abbia visto concretamente il passaggio di denaro/cocaina da AC 2 o AC 3 con terze persone e dichiara di aver visto AC 2 consegnare un ovulo ad un certo _____ ed di aver visto AC 2 consegnare bolas anche a qualcun altro e che in un'occasione AC 2 ha detto ad AC 3 di andare a prendere i soldi visto che era stato AC 3 che aveva avuto il contatto con quell'acquirente... AC 2 ...dichiara di aver sì venduto, ma solo in due occasioni a _____ due bolas e ad un certo _____ 4 bolas, dove però non ha preso i soldi ma li ha presi AC 3" (verbale dibattimentale pag. 20 e 21) Evidentemente, ma va da sé, tutte queste loro dichiarazioni sono state contestate da AC 3 (verbale dibattimentale pag. 10 e 21).

E. 36

In aula AC 1 ha confermato quanto già sostenuto in sede d'istruttoria (considerando 25 della presente decisione) relativamente: -- alla proposta di vendere della cocaina fattale da AC 3 quando le consegnò una calza destinata ad AC 2 con all'interno 50 grammi (verbale dibattimentale pag. 17), circostanza durante la quale: " ha sentito AC 3, mentre erano in macchina, dire al telefono ad AC 2 che con questo quantitativo si è arrivati ad un chilo " (verbale dibattimentale pag. 19) -- all'utilizzo, benché negato da AC 2 (verbale

dibattimentale pag. 16), dell'appartamento di _____ (AI 195) quale luogo di deposito e di preparazione delle bolas di cocaina (verbale dibattimentale pag. 16 e 26); -- al fatto di essersi rifornita da AC 2, prima di scendere in Ticino per vendere le sue 13 bolas a fr. 70.- / 80.- l'una, sia presso il CRS di _____ che presso l'appartamento di _____ (AI 195) precisando altresì, benché nessuno le avesse mai detto da dove provenissero queste bolas, che avendole prese da AC 2 aveva pensato fossero: " parte del chilo di cui alla telefonata raccontata questa mattina " (verbale dibattimentale pag. 19); -- alle sue vendite in Ticino, a _____ e _____, di circa 80 grammi di cocaina (13 bolas di cocaina da 0,7 / 0,8 grammi l'una per 8 viaggi) precisando che, ad aiutarla, vi era un altro cittadino di colore e che, sui ricavi, all'insaputa di AC 2, si sarebbe trattenuta circa fr. 2'000.- (verbale dibattimentale pag. 20). AC 1 ha inoltre ribadito le sue presunzioni che i soldi trovati in Via _____ provenissero dalla vendita della cocaina anche perché i suoi ricavi dalle vendite " li dava a AC 2 " e che sia stato sempre AC 2 a portare soldi e cocaina a _____ (verbale dibattimentale pag. 9).

E. 37

In sede dibattimentale AC 2, contrariamente a quanto precedentemente affermato nei suoi verbali d'interrogatorio dinanzi al PP del 19.8.2008 e del 13.2.2009 (AI 71 PP AC 2 19.8.2008 e AI 172 PP AC 2 13.2.2009), ha cambiato versione su chi avrebbe portato la cocaina in Via _____ (non più lui, così come sostenuto anche da AC 1, ma AC 3, verbale dibattimentale pag. 10 e 11), ribadendo invece il suo non sapere chi avrebbe " portato i soldi a _____ " o dove si trovavano " prima di arrivare a _____ " (verbale dibattimentale pag. 21). Riconfermato il fatto che AC 3 sia andato da lui, al CRS di _____, in 2 o 3 occasioni, onde prelevare " qualcosa " dal sacchetto precedentemente consegnato (verbale dibattimentale pag. 17) ed ammesse, seppur a denti stretti, delle minime vendite (verbale dibattimentale pag. 21), in ordine alla seguente sua affermazione nel suo verbale d'interrogatorio dinanzi al PP del 31.3.2009: " in totale AC 3 mi ha consegnato 2kg di cocaina, in due circostanze distinte " (AI 198 PP AC 2 31.3.2009) ha dichiarato che " non si ricorda più " (verbale dibattimentale pag. 18) così come, sempre in relazione a questo verbale, non è riuscito a meglio specificare e dettagliare la sua precedentemente " dichiarata vendita di 1,5 kg con AC 1 " (verbale dibattimentale pag. 21).

E. 38

Ritenute le continue e, da un punto di vista difensivo, legittime negazioni da parte di AC 3 per una qualsivoglia sua responsabilità penale (verbale dibattimentale pag. 10 e 21) la Corte ha voluto interrogarsi sui motivi, se mai vi fossero stati, che avrebbero spinto AC 1 e AC 2 a sostenere e ribadire, a suo danno, delle chiamate di correo non vere visto come la stessa AC 1 aveva dichiarato, in un verbale d'interrogatorio dinanzi al PP, di non aver " mai avuto dei problemi con lui " (AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008). Nel merito di questa questione AC 3 ha dato, in sede processuale, varie risposte e per quella che ne è stata la relativa valenza agli occhi della Corte si rinvia al considerando 45 della presente decisione: " AC 3 ricorda la vicenda di una lite per strada di AC 2 in cui ha parlato nei verbali dinnanzi al PP... precisa che non ci sono motivi diretti da parte di AC 1 e che secondo lui AC 1 è stata tirata dentro in queste accuse poiché abitavano assieme ed è stata da lui influenzata. Specifica che i due fanno così per coprire qualcun altro..." (verbale dibattimentale pag. 10) Successivamente ha sostenuto sia una loro comune invidia " perché lui vive in Svizzera ", con un fratello e una famiglia felice (verbale dibattimentale pag. 17) che delle ragioni di natura socioculturale in quanto " in Africa è usuale che gli amici ingannino e accusino

ingiustamente ” (verbale dibattimentale pag. 21) per poi ritornare, alla fine, alla figura del terzo ignoto, che di fatto, sempre secondo AC 3, dovrebbe essere un fratello di AC 2 al quale, per il possibile inizio di “ un business di autoveicoli ” tra la Svizzera e l’Africa aveva dato, senza ricevere altrettanto, le sue complete generalità, da cui la sua personale deduzione che: “ visto che è stato chiesto il suo nome...la persona che gli ha telefonato è la persona che AC 2 vuole coprire ” (verbale dibattimentale pag. 22) Notasi poi come per rafforzare la propria onorabilità a confronto di quella di AC 1 e di AC 2, AC 3 ha dichiarato di essere un collaboratore di Polizia, da lui aiutata “ in un’inchiesta su una tratta di essere umani e questo nel 2008 nella regione di _____ indicativamente nel mese di luglio/agosto ” seppur subito precisando di “ non ricordarsi quale polizia è intervenuta e con quale agente ha collaborato ” (verbale dibattimentale pag. 21). Accertamenti immediatamente esperiti presso la Polizia Cantonale vodese nonché con quella federale a seguito di correzione del tiro dello stesso accusato il giorno successivo (verbale dibattimentale pag. 24) hanno però dato esito negativo (doc. dib. 8 e 9 nonché verbale dibattimentale pag. 26 e 27).

E. 39

Oltre a quanto indicato al considerando 29 della presente decisione, in relazione al punto 2 dell’AA e quindi al prospettato reato di soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b LStr.) l’istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare come soggettivamente AC 1 “ sapeva dell’esito negativo della sua richiesta d’asilo ” (verbale dibattimentale pag. 22) anche se poi, nei fatti, il suo soggiorno al CRS di _____ sia stato tollerato sino al 22.5.2008 (doc. dib. 1).

E. 40

In merito al punto 3 dell’AA e all’indicato reato di falsità in certificati (art. 252 CP) AC 1 ha nuovamente ammesso in aula tutte le risultanze sopra richiamate al considerando 30 della presente decisione. Da ciò la seguente precisazione rispettivamente prospettazione (art. 250 CPP) all’accusata di un nuovo testo di reato non contestato dalle parti: “ avvenuto perlomeno nelle città di _____, _____, _____, _____ e _____ rispettivamente, per l’invio dei soldi, a partire dal mese di maggio 2008 in almeno 13 occasioni e per l’ottenimento di un contratto di telefonia in 2 occasioni ” (verbale dibattimentale pag. 23)

E. 41

Richiamate le risultanze di cui al considerando 31 della presente decisione, relativamente al punto 4 dell’AA e quindi al presunto reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis cfr. 1 CP) nei confronti di AC 1, la Corte, nell’ipotesi in cui la tesi accusatoria e cioè che tutti gli invii di denaro da lei effettuati provenissero dalla sua infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup, punto 1 dell’AA) venisse integralmente accolta, ha innanzitutto proceduto, con il consenso delle parti, a precisare rispettivamente prospettare (art. 250 CPP) un nuovo testo di reato inglobandovi sia una dimenticata società di invio che, poiché giuridicamente più corretto, un importo totale al netto delle spese: “ Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, precisa rispettivamente prospetta a AC 1 il reato di cui al punto 4 dell’AA aggiungendo alle società di invio l’Union of Financial Corners, invii avvenuti in 16 occasioni per un importo minore di fr. 37’729,37” (verbale dibattimentale pag. 23) Successivamente è stato chiesto al PP di voler indicare se, a suo modo di vedere, l’intero importo lordo di fr. 38’716.- fosse stato spedito dall’accusata “ a titolo personale e non su incarico degli altri coaccusati a parte

quanto risultante dagli atti ” (verbale dibattimentale pag. 24 e considerando 31 della presente decisione per la riserva dei due invii per Fr. 5'640.- su richiesta di AC 2). La risposta del rappresentante della pubblica accusa non ha potuto che essere affermativa anche perché, altrimenti, sarebbe stato difficile capire come mai predetto reato, nell'AA, non fosse stato congiuntamente imputato anche ad AC 2 e ad AC 3. Per il resto AC 1, seppur confermandosi nelle sue precedenti dichiarazioni nei verbali dell'11.12.2008 e del 12.2.2009 (AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008 e AI 169 PP AC 1 12.2.2009), ha comunque ammesso che perlomeno fr. 2'000.- provenissero dal reato di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup, punto 1 dell'AA): “ In merito all'origine di questi soldi, AC 1 conferma i suoi verbali di cui agli AI 140 e 169 per quel che concerne la causale, precisando che a titolo di commissione di invio per ogni fr. 5'000.- inviati ha ricevuto fr. 400.- pure spediti e che, in relazione agli stupefacenti, in un invio di fr. 4000.-, fr. 2000.- provenivano dalla vendita dello stupefacente. Ritiene che possa essere l'invio del 10.6.2008 per fr. 3'999.99” (verbale dibattimentale pag. 23) “ AC 1 in merito al punto 4 dell'AA ribadisce che solo fr. 2'000.- provengono dal reato di cui al punto 1 dell'AA ” (verbale dibattimentale pag. 25) XI) Diritto

E. 42

Giusta l'art. 19 cfr. 1 cpv. 4 e 5 LStup chi, tra le varie ipotesi elencate, senza essere autorizzato, procura, detiene e vende stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria ritenuto come nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. E' dato un caso grave ai sensi dell'art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup se l'autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è oggettivamente adempiuto per la cocaina per dei quantitativi complessivi (DTF 114 IV 164 e 112 IV 109) di almeno 18 grammi puri (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna, 1995, art. 19 no. 150 segg. e DTF 109 IV 143) mentre che per quanto riguarda l'aspetto soggettivo del reato si ricorda come le nefaste conseguenze dell'uso di una droga pesante siano ormai una realtà di comune conoscenza (ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 175 segg., DTF 106 IV 232 e 104 IV 211). L'art. 19 cfr. 2 lett. b) LStup prevede come seconda aggravante il fatto di aver agito come membro di una banda costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti. L'interpretazione da dare alla nozione di banda è la stessa di quella sviluppata dalla giurisprudenza per i reati di furto (art. 139 cfr. 3 cpv. 1 CP) rispettivamente di rapina (art. 140 cfr. 3 cpv. 1 CP, ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 183 segg. e DTF 106 IV 227) e quindi la presenza di almeno due o più persone messi assieme con la volontà, espressa o tacita, di commettere il reato di cui all'art. 19 cfr. 1 LStup nel quadro di una loro unione sufficientemente stabile, dotata di un minimo di organizzazione e di intensità (DTF 124 IV 286 e 86, 122 IV 265, 120 IV 317, 102 IV 166 e 100 IV 220). Quo all'aspetto soggettivo del reato è sufficiente aver agito anche solo per dolo eventuale (ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 186). La terza circostanza aggravante indicata dall'art. 19 cfr. 2 lett. c) LStup si concretizza quando, trafficando per mestiere, è realizzata una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. Il mestiere implica un'attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività, dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall'intento di garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 188 segg.,

DTF 123 IV 113, 119 IV 129, 117 IV 63 e 116 IV 319), mentre le nozioni di grossa cifra d'affari e di guadagno considerevole sono state precisate dal TF in DTF 117 IV 63 (fr. 110'000.- per la grossa cifra d'affari) ed in DTF 129 IV 253 (fr. 10'000.- per il guadagno considerevole). Notasi come sia sufficiente che una sola circostanza aggravante sia adempiuta perché sia dato il caso grave (DTF 122 IV 265 e 120 IV 330). Il simultaneo verificarsi di più circostanze ai sensi dell'art. 19 cfr. 2 LStup non permette di superare il limite superiore della pena edittale ma può essere preso in considerazione al momento della commisurazione della pena nel contesto dell'applicazione dell'art. 47 CP (DTF 120 IV 330 e 112 IV 109).

E. 43

Prima di elencare le ragioni per le quali la Corte non ha avuto dubbi nel riconoscere la correttezza di AC 3, assieme a AC 1 e ad AC 2, nel reato di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup e punto 1 dell'AA) trovasi opportuno ricordare quale sia la portata, nel diritto penale svizzero, del principio del *in dubio pro reo*, quale corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 cfr. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Predetto principio trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 nonché sentenze del TF non pubblicate 6B.230/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s'impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l'accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio *in dubio pro reo* ha la stessa portata del divieto d'arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 Ia 31). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I 217, 173 e 8). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza del TF non pubblicata 1P.20/2002 del 19.4.2002).

E. 44

Nel pieno rispetto del sopra evocato principio la Corte non ha avuto dubbio alcuno quo alla correttezza di AC 3 in questo traffico di cocaina ritenendo la chiamata di correo di AC 1 e di AC 2 come univoca, immediata, documentata per quanto poteva esserlo al momento dell'arresto (AI 1), ribadita e reiterata, oltre che circostanziata e totalmente disinteressata. E' univoca poiché quello di AC 3 è sempre stato l'unico nome da loro fatto per tutta l'inchiesta, è immediata perché resa da entrambi, ma soprattutto da AC 2 con la frase " la droga...quella è di un mio amico...AC 3 del _____ " nel primo verbale di Polizia del 3.8.2008 (AI PS AC 2 3.8.2008), è documentata con il biglietto con il nome e i due numeri

telefonici di AC 3 oltre che con le fotografie della festa di AC 1 del 22.4.2008 presso il CRS di _____ (considerandi 14, 15 e 16 della presente decisione). Seppur con qualche distinguo, che però non modifica la sostanza delle cose, è sempre stata ribadita e reiterata da entrambi sia in sede d'istruttoria (considerandi 25 e 26 della presente decisione) che dibattimentale (considerandi 35, 36 e 37 della presente decisione) perlomeno per quello che sono i punti essenziali e cioè che è stato AC 3 a dare il via a questo traffico di cocaina portando a AC 2, presso il CRS di _____, un primo sacchetto di cocaina per poi proporre a AC 1 di parteciparvi attivamente al momento di consegnarle ulteriori 50 grammi (considerandi 25, 26, 35, 36 e 37 della presente decisione), senza dimenticare l'incontro alla stazione di _____, il suo incasso di almeno una vendita di AC 2 o la comune decisione di far prendere a AC 1 un appartamento in Ticino (considerandi 25, 26, 35, 36 e 37 della presente decisione). Ma soprattutto ed a rafforzamento della sua credibilità la chiamata di correo è apparsa alla Corte per totalmente disinteressata e quindi a fortiori vera visto che da queste loro affermazioni AC 1 ed AC 2 non hanno tratto alcun vantaggio ma, anzi, solo il danno di vedersi prolungare la durata del carcere preventivo (AI 180, 181, 189 e 190) anche solo per il tempo necessario per gli ulteriori accertamenti in Svizzera Interna in relazione all'appartamento di _____ (AI 195). E allora non c'è chi non veda che se, inversamente, entrambi all'inizio dell'istruttoria avessero inventato, per indicare quale loro proponente di questo traffico di cocaina e fornitore, un nome di fantasia impossibile da verificare dalle autorità inquirenti, così come spesso è la regola in procedimenti di questo genere, la loro inchiesta sarebbe stata molto più celere con tutti i vantaggi che ciò avrebbe comportato anche solo per l'anticipato avvio della loro detenzione in regime ordinario. Ma se così non è stato e se quindi è stato fatto il nome di AC 3 è perché, almeno su questo punto, già da subito, entrambi hanno voluto dire la verità indicandolo non solo come l'ideatore ed il fornitore dello stupefacente ma anche come chi, dietro le quinte, siccome non vendeva in prima persona, li "stressava, per farsi consegnare i soldi provento delle vendite" (AI 198 PP AC 2 31.3.200) Inoltre la Corte ha ritenuto come vera, credibile e fondata la chiamata in correità di AC 1 ed AC 2 anche perché là dove possibile è stata oggettivamente comprovata anche da terze testimonianze, come ad esempio in merito alla di lui negata frequentazione del CRS di AC 2 (AI 195). In contrapposizione a tutte queste considerazioni si ha invece AC 3 che ha sempre mantenuto un atteggiamento dettato non solo, ciò che era suo diritto fare, dal negare ripetutamente un qualsivoglia suo coinvolgimento nello spaccio di stupefacente ma soprattutto dal continuo suo tentativo, comunque fallito (in questo senso vedasi già solo la sua partecipazione alla festa di AC 1 del 22.4.2008 presso il CRS di _____, la sua asserita non frequentazione dell'appartamento di _____ o del CRS di _____ senza dimenticare l'elevato numero di contatti telefonici con AC 2 malgrado che non lo considerasse nemmeno un amico, considerandi 21, 22 e 23 della presente decisione), di dimostrare che i suoi rapporti con AC 1 ed AC 2 si limitassero a poche circostanze, sporadiche ed occasionali (considerandi 19, 20 e 21 della presente decisione). Ma se ha agito così non ci può essere per la Corte altra ragione che quella di aver tentato, non riuscendovi, di allontanarsi il più possibile dagli altri due accusati poiché, altrimenti, gli sarebbe stato ben difficile giustificare, se non ammettendo la sua partecipazione in questo traffico di cocaina, il perché ed i motivi delle loro reiterate frequentazioni. E' vero e la Corte non lo misconosce che l'inchiesta è carente in merito ai guadagni così ottenuti dai tre accusati ed in questo senso una ricerca presso la Western Union sulla persona di AC 3 avrebbe forse potuto essere utile. Ciò però non è ancora sufficiente a minare la chiamata in correità di AC 1 ed AC 2, fermo

restando comunque come entrambi abbiano ricordato i vari e diretti contatti, sia con la droga che con i soldi provento della vendita di cocaina, che pure AC 3 ebbe ad avere (considerandi 25, 26, 35, 36 e 37 della presente decisione).

E. 45

Di nessuna inutilità sono poi risultate alla Corte le giustificazioni rese da AC 3 quo ai motivi che avrebbero spinto AC 1 ed AC 2 a dichiarare il falso al solo scopo di ingiustamente accusarlo (considerando 38 della presente decisione). Ricordato come AC 1 nel suo verbale d'interrogatorio dell'11.12.2008 davanti al PP abbia affermato di non aver "mai avuto dei problemi con lui" (AI 140 PP confronto AC 1 / AC 3 11.12.2008) e che AC 2, in merito all'asserito suo diverbio in cui AC 3 sarebbe intervenuto come pacere, ha sostenuto di non "aver mai partecipato ad alcuna lite nella quale AC 3 è intervenuto per separare le parti" (AI 141 PP confronto AC 2 / AC 3 11.12.2008), alla Corte è apparsa di primo acchito di nessuna valenza, tanto da non meritare alcun ulteriore commento, il possibile richiamo a dei motivi socioculturali con riferimento al loro comune continente d'origine (verbale dibattimentale pag. 21). Lo stesso discorso vale anche per l'asserita invidia (verbale dibattimentale pag. 17) laddove la così riconosciuta loro chiamata di correo (considerando 44 della presente decisione) non ha evitato a AC 1 ed AC 2 di rimanere in carcere, ma anzi ha prolungato il loro periodo di detenzione preventiva. Assolutamente inconsistente, oltre che non serio, è stato il richiamo ad un possibile terzo ignoto per giustificare il biglietto con le sue generalità ritrovato nell'appartamento di _____ (AI 1, verbale dibattimentale a pag. 10 e 22 nonché considerando 14 della presente decisione) se poi, contrariamente a qualsiasi minima logica commerciale, questo terzo è una persona a cui, al telefono, AC 3 non ha neppure chiesto il nome prima di dare il suo (considerando 38 della presente decisione).

E. 46

Quo al punto 1 dell'AA, in base alle risultanze istruttorie e dibattimentali la Corte ha ritenuto come unicamente accertato, dopo arrotondamento in difetto, un quantitativo complessivo di almeno 1 chilo di cocaina, pari alla quantità di stupefacente destinata alla vendita sequestrata a _____ il 3.8.2008 (411,03 grammi puri, considerando 14 della presente decisione) mentre che le vendite sono state fissate in circa 650 grammi, pari al controvalore della somma di denaro in mano a AC 1 ed AC 2 al momento del loro arresto del 3.8.2008 (fr. 65'019,10, considerando 14 della presente decisione) ritenuto un prezzo medio di vendita, anche perché agli atti altri elementi di giudizio anche solo in relazione al costo d'acquisto della sostanza non ve ne sono (verbale dibattimentale pag. 19), di fr. 100.- il grammo (pari a 13 bolas da 0,7 / 0,8 grammi a fr. 80.- l'una) sulla scorta della seguente dichiarazione di AC 1 nel suo verbale d'interrogatorio del 26.8.2008 (considerando 25 della presente decisione): "ho deciso di confezionare 13 bolas con i 10 grammi che mi venivano consegnati e di venderli a circa 80 franchi l'una" (AI 82 PP AC 1 26.8.2008). Per la Corte solo questa conclusione, oggettivamente data grazie alla droga e ai soldi sequestrati (considerando 14 della presente decisione) può entrare in considerazione anche perché è l'unica ad avere un ulteriore serio riscontro agli atti (la telefonata tra AC 3 ed AC 2 ascoltata in macchina da AC 1 al momento di ricevere una calza con all'interno 50 grammi di cocaina, dove il primo comunicava al secondo che "con questo quantitativo si è arrivati ad un chilo" [considerandi 25 e 36 della presente decisione]) visto poi come l'altro riscontro documentale di 2 consegne per un totale di 2 chili così come dichiarato da AC 2 in sede di verbale d'interrogatorio dinanzi al PP del 31.3.2009 (AI 198 PP AC 2 31.3.2009,

considerando 26 della presente decisione), non solo già in quella sede non era stato cementato dal benché minimo dettaglio sulle modalità, tempi e modi (AI 198 PP AC 2 31.3.2009 e considerando 26 della presente decisione) ma, in aula, tale affermazione è stata irrimediabilmente cancellata da un laconico non ricordo (verbale dibattimentale pag. 18 e considerando 37). Il castello accusatorio del PP per il rimanente chilo di vendita (considerando 28 della presente decisione) non è stato fatto proprio dalla Corte perché oggettivamente non provato e perché fondato solo su sue congetture che, seppur nella sua logica difendibili, rimangono sempre e solo delle semplici congetture. In relazione alla somma di fr. 38'716.- (punto 4 dell'AA) quale provento del reato di cui al punto 1 dell'AA, per il cui esame ai sensi dell'art. 305bis cfr. 1 CP si rinvia al considerando 53 della presente decisione, trattasi esclusivamente di una sua opinione, fors'anche vera, ma non avallata, né direttamente né indirettamente, dalle tavole processuali se non per la minima somma di fr. 2'000.- e solo perché ammessa da AC 1 (considerando 41 della presente decisione) mentre che per la differenza di fr. 36'716.- (punto 4 dell'AA), pari all'asserita vendita di circa ulteriori 360 grammi di sostanza, non può essere giuridicamente comprovata solo dagli intervenuti invii di denaro, la cui causale, al di lei dire estranea al reato di cui al punto 1 dell'AA, è stata non inverosimilmente spiegata dall'accusata (considerando 31 della presente decisione) e questo anche tenuto conto delle sue minime entrate da quando risiede in Svizzera (considerando 2 della presente decisione). Ed anche per coprire l'ulteriore residuo di asserite vendite (del resto non documentate) non è sufficiente richiamare i costi del comune vivere giornaliero anche perché giustificazione, nei calcoli, non comprovata dal benché minimo atto probatorio e quindi, oltre che empirica, non documentata. Anche se ridotto, eufemisticamente parlando, ad 1 solo chilo, l'aggravante per il quantitativo di cui all'art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup trovasi ampiamente realizzata (in specie, senza arrotondamento in difetto, 217,08 grammi puri di cocaina pari a 152,08 grammi [411,03 x 37%] + 65 grammi [650 x 10%]), da cui l'inutilità di un ulteriore esame delle aggravanti proprie alle lett. b) e c) dell'art. 19 cfr 2 LStup. Parallelamente la manifesta attiva partecipazione di AC 1 in questo traffico e ciò non solo per le vendite da lei effettuate ma anche per la scelta logistica di un appartamento in Ticino, oltre che per la sua soggettiva conoscenza della quantità di 1 chilo di stupefacente consegnato, in minima parte anche per il suo tramite, da AC 3 ad AC 2 (considerandi 25, 35 e 36 della presente decisione) assolutamente esclude una limitazione della sua correttezza al solo quantitativo di circa 80 grammi di cocaina venduta (considerandi 25 e 35 della presente decisione) così come da lei sperato.

E. 47

In forza all'art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato.

E. 48

La Corte, accertato l'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge in forza alle chiare risultanze istruttorie e dibattimentali (considerandi 1, 29 e 39 della presente decisione) non ha avuto dubbio alcuno nel riconoscere AC 1 quale autrice colpevole del reato di cui all'art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr (punto 2 dell'AA), limitandone comunque la durata dal giorno successivo la sua scomparsa dal CRS di _____ e quindi dal 23.5.2008 (doc. dib. 1) visto come, soggettivamente parlando, per il periodo dall'8.4.2008 al 22.5.2008 le autorità preposte le avevano comunque permesso di rimanere in quella

struttura, autorizzando quindi, perlomeno ai suoi occhi, un suo lecito soggiorno in Svizzera.

E. 49

Lo stesso discorso di cui al considerando precedente vale anche per il reato di soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b LStr e punto 5 dell'AA) commesso da AC 2 con la precisazione, nel suo caso, che l'inizio deve essere fissato dal luglio 2008 visto la dichiarazione resa nel suo verbale d'interrogatorio del 18.3.2009 da uno dei sorveglianti del CRS di _____ (AI 195 PS Ku 18.3.2009, considerandi 6 e 32 della presente decisione).

E. 50

Conformemente all'art. 252 CP chi, per migliorare la situazione propria o altrui, contraffà od altera carte di legittimazione, certificati od attestati, fa uso a scopo di inganno di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo rispettivamente abusa a scopo di inganno di un tale scritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Tenuto conto della fattispecie il riconoscimento di questa norma presuppone la presenza di un documento di legittimazione (BOOG, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 252 no. 5, TRECHSEL, op. cit., art. 252 no. 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 252 no. 2, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Schulthess, Zurigo, 2004, § 37, pag. 156 e CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Stämpfli, Berna, 2002, art. 252 no. 1 segg.), poco importa se straniero (art. 255 CP), rispettivamente il suo abuso a scopo di inganno con cui si intende l'uso di un siffatto valido documento però intestato a terzi (BOOG, op. cit., art. 252 no. 12 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 252 no. 4, STRATENWERTH/ WOHLERS, op. cit., art. 252 no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 37, pag. 159 e CORBOZ, op. cit., art. 252 no. 13), il tutto onde migliorare la propria posizione o quella altrui (BOOG, op. cit., art. 252 no. 14 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 252 no. 7, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 252 no. 4, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 37, pag. 159 e CORBOZ, op. cit., art. 252 no. 15 segg.). Soggettivamente trattasi di reato intenzionale (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 252 no. 4, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 37, pag. 159 e CORBOZ, op. cit., art. 252 no. 14) anche se il dolo eventuale è sufficiente (TRECHSEL, op. cit., art. 252 no. 6). 51. La Corte, accertate le risultanze di cui ai considerandi 13, 30 e 40 della presente decisione, ha pacificamente riconosciuto il reato di falsità in certificati (art. 252 CP, punto 3 dell'AA) commesso da AC 1, seppur limitandolo solo alla stipula dei due contratti di telefonia mobile e all'invio di danaro in 13 occasioni. Inversamente ciò non è stato ritenuto per il suo utilizzo della carta d'identità di M _____ onde legittimarsi il 3.8.2008 (AI 1) a _____ alle GCF visto e considerato come il TF, seppur sotto l'egida della vecchia LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri (di seguito solo LDDS), legge giustappunto abrogata dall'attuale LStr, abbia deciso come chi, per motivi concernenti esclusivamente la polizia degli stranieri, contraffà o altera documenti di legittimazione o scientemente adopera tali documenti contraffatti o alterati, è punibile solo ai sensi dell'art. 23 cfr. 1 cpv. 1 LDDS e non anche ai sensi dell'art. 252 CP (DTF 117 IV 170). E' vero che questa sentenza si riferisce solo alle ipotesi di contraffazione e di alterazione di certificati e non anche a quella di abuso, ma francamente mal si veda perché, anche solo per analogia, non possa applicarsi anche a questa terza eventualità e quindi alla presente fattispecie. 52. In virtù dell'art. 305bis cfr. 1 CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Predetta norma postula per il suo riconoscimento oggettivo la presenza di valori patrimoniali, segnatamente ma non solo del denaro (PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 305bis no. 5, TRECHSEL, op. cit., art. 305bis no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 305bis no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 396, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 9 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Bis & Ter, Losanna, 2007, art. 305bis no. 1.2), di cui l'autore sa o doveva presumere la loro provenienza da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 7 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 305bis no. 10 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 305bis no. 4 segg., DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 397 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 10 segg.) e dei quali, grazie ad un determinato atto (CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 16 segg.), è riuscito a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 29 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 305bis no. 17, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 305bis no. 6, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 399 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 33 segg.). Con riferimento al caso in specie, dottrina e giurisprudenza hanno già sancito come il trasferimento all'estero di fondi suscettibili di confisca sia atto di riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis CPS laddove anche le altre condizioni di legge risultino adempiute (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 41, TRECHSEL, op. cit., art. 305bis no. 18 e 32, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 25, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 305bis no. 1.10 e DTF 127 IV 20). Soggettivamente trattasi di reato intenzionale (art. 12 cpv. 2 CP) ma il dolo eventuale è comunque sufficiente (PIETH, op. cit., art. 305bis no. 46 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 305bis no. 21, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 305bis no. 7, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 99, pag. 402, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 38 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 305bis no. 1.9 e DTF 119 IV 242).

53. Proprio il richiamato principio del in dubio pro reo (considerando 43 della presente decisione) ha comportato per la Corte il doversi rimettere alle riduttive dichiarazioni di AC 1 in ordine al reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis cfr. 1 CP, punto 5 dell'AA) ritenendolo come oggettivamente e soggettivamente adempiuto solo per l'invio dell'importo di fr. 2'000.- a _____, il 19.6.2008 (considerando 41 della presente decisione) anche perché, per la differenza di fr. 36'716.-, per nulla sconfessate dalle risultanze processuali (considerandi 31 e 41 della presente decisione). E' sicuramente lecito domandarsi e la Corte l'ha fatto come l'accusata, a fronte delle sue minime entrate (considerando 2 della presente decisione), abbia potuto spedire all'estero ben fr. 38'716.- (punto 5 dell'AA) o perlomeno la più corretta cifra di 18'076.- in neppure due mesi (considerando 31 della presente decisione). Ciò però non è ancora sufficiente per automaticamente concludere, come fatto dalla pubblica accusa, alla realizzazione del reato qui in esame anche solo per l'importo di fr. 18'076.- anche perché le giustificazioni rese dall'accusata, seppur piene di ignoti personaggi e di situazioni per nulla chiare, non sono apparse, trattandosi di richiedenti d'asilo fors'anche clandestini, per assolutamente inverosimili, da cui un chiaro dubbio in suo favore, del quale la stessa non può che totalmente beneficiare.

54. Ai sensi dell'art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa.

55. Anche per questa imputazione commessa da AC 2 la Corte, in base agli accertati elementi di cui al considerando 33 della

presente decisione, altro non ha potuto fare che confermare il reato di contravvenzione alla LStup (art. 19a cfr. 1 LStup) così come prospettato al punto 6 dell'AA. 56. Giusta l'art. 253 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi usando inganno induce un funzionario (art. 110 cpv. 3 CP) od un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico (art. 110 cpv. 5 CP), contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, in specie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale, rispettivamente chi fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altrui sul fatto in esso attestato (BOOG, op. cit., art. 253 no. 3 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 253 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 253 no. 1, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38, pag. 162 segg., CORBOZ, op. cit., art. 253 no. 1 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 253 no. 1.1 segg.). L'autore deve aver agito intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 CP) fermo restando come la norma non richieda per la sua applicazione né la volontà di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di terzi, rispettivamente di così procacciarsi un indebito profitto. Il dolo eventuale è non di meno sufficiente (BOOG, op. cit., art. 253 no. 12, TRECHSEL, op. cit., art. 253 no. 5, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 253 no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38, pag. 164 e CORBOZ, op. cit., Vol. II, art. 253 no. 17). 57. Incontestato, anche da AC 3, che il suo permesso d'asilante del gennaio 2002 sia stato ottenuto con l'inganno, dando ai preposti funzionari delle false generalità (considerandi 10 e 34 della presente decisione). Da ciò il chiaro adempimento a suo danno dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge propri all'art. 253 CP. XII) Colpa, prognosi e pena 58. Il principio della commisurazione della pena è sancito dall'art. 47 cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. L'art. 47 cpv. 2 CP determina la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende sostanzialmente la giurisprudenza relativa all'art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 no. 1 segg.) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione, il pentimento o la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF 102 IV 231 e sentenze del TF non pubblicate 6B.14/2007 del 17.4.2007, 6P.152/2005 del 15.2.2006 nonché 6S.163/2005 del 26.10.2005). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi

eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 47 CP, che ha la stessa portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV 292). 59. Per l'art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP). Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell'imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, *La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel*, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall'art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale che, constatata l'impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall'art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l'art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena, ritenuto che, a quest'ultimo riguardo, il giudice ordinerà l'esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l'autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall'effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/ WOHLERS, op cit., art. 42 no. 9). 60. In forza all'art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP). Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espianare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007 in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito dall'assenza di prognosi negativa. 61. Nella sua requisitoria il PP si è particolarmente soffermato sulla

non vincolatività per la Corte della perizia del Dr. PE 1 (doc. TPC 38) contestandone non la metodologia ma le conclusioni in quanto falsate da alcune inveritiere informazioni anamnestiche che la peritanda gli avrebbe volontariamente dato (“ Il perito dichiara che i fatti oggettivi sulla base dei quali è giunto alla conclusione peritale sono da ricondurre ai dati biografici dell’ accusata rispettivamente alla sua storia, così come esposta nella sua anamnesi ”, verbale dibattimentale pag. 5) proprio allo scopo di vedersi riconoscere una scemata imputabilità, a modo di vedere dell’ accusa inesistente anche a fronte del differente parere del Dr. Med. B. _____ nei suoi scritti del 3.4.2009 e del 13.8.2009 (doc. TPC 19 e 33 nonché considerando 3 della presente decisione). Tra gli esempi più eclatanti la pubblica accusa ha ricordato il fatto che AC 1 abbia dichiarato di esser stata ricoverata in un istituto psichiatrico del Canton _____ (doc. TPC 38 pag. 4) rispettivamente di essere stata ripetutamente vittima di minacce e di sevizie fisiche e sessuali da parte di AC 2 e dei suoi amici (doc. TPC 38 pag. 4), circostanze di fatto disattese sia dai doc. dib. 1, 2 e 3 che dallo stesso confronto in aula tra i due accusati (dove AC 1 ha ribadito quanto da lei detto al perito mentre AC 2 l’ha recisamente contestato) oltre al fatto, sempre a mente dell’ accusa, di non aver mai detto di aver problemi di natura psichiatrica sia all’ autorità di asilo che al momento della sua ammissione al Farera. Seppur ricordato come secondo dottrina e giurisprudenza il giudice non sia vincolato alle conclusioni peritali, nel senso che può apprezzarle liberamente come avviene per qualsiasi altro mezzo di prova, nella pratica se ne può discostare solo se fatti, circostanze o indizi controvertibili ne pongano seriamente in dubbio la credibilità (BOMMER, op. cit., art. 20 no. 34, TRECHSEL, op. cit., art. 20 no. 8, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 20 no. 2, PIQUEREZ, op. cit., § 101 no. 2236 segg., STRÄULI, op. cit., art. 20 no. 34 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/ PIGUET, op. cit., art. 20 no. 16, DTF 107 IV 7, 102 IV 225, 101 IV 129 e SJ 2001 I 573). Ciò significa che, di fatto, il potere di apprezzamento del giudice è limitato ai casi di evidenti errori nelle impostazioni o nelle premesse poste a base della perizia (DTF 102 IV 225). In concreto la Corte ha ritenuto di non aver alcun motivo per distanziarsi dalle conclusioni peritali e questo già solo a seguito della chiara risposta data in merito dal Dr. PE 1 in sede dibattimentale a sapere se le sue conclusioni si sarebbero o meno modificate se fosse stato incontrovertibilmente comprovato come alcune delle informazioni della propria vita così come fornitogli dalla peritanda fossero risultate false: “ Il perito dichiara che anche nell’ ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che i fatti delle presunte violenze sessuali che il perito conferma la peritanda gli ha raccontato, non dovessero essere ritenute per vere, la conclusione peritale, rispettivamente il grado di imputabilità non si modificherebbe perché il tema di fondo rimarrebbe lo stesso e questo fatto così come raccontato serviva solo a corroborare altri eventi che hanno giustificato le conclusioni peritali... Il perito dichiara che anche qualora venisse accertato che la peritanda abbia mentito sui suoi dati anamnestici le sue conclusioni non si modificherebbero ” (verbale dibattimentale pag. 5 e 6) La chiarezza di queste risposte appare allora come più che sufficiente per risolvere definitivamente la questione. In altre parole ed è il perito a dirlo anche se la Corte, in forza agli atti acquisiti, fosse giunta all’ assoluta certezza che alcune o più delle dichiarazioni dell’ accusata sul suo precedente vissuto fossero state false (ciò che comunque è ancora da dimostrare perché se è vero che in base ai doc. dib. 2 e 3 risulta comprovato come l’ accusata non sia mai stata curata né ricoverata in un istituto psichiatrico è pure vero che in forza al doc. dib. 1 ha soggiornato per circa 1 mese in un “ centro per richiedenti l’ asilo con handicap risp. per persone con fragilità sociale, fisica o mentale ”, struttura sicuramente munita di un valido servizio

medico che agli occhi di una persona appena giunta dall'Africa poteva benissimo esser confusa con una forma di ospedale, mentre invece per quel che concerne la sua accusa di subite violenze da parte di AC 2 e dei suoi amici seri dubbi possono più che legittimamente sussistere) le sue conclusioni peritali non si sarebbero per nulla modificate visto come quest'ultime si sono essenzialmente basate sul precedente vissuto di AC 1 in _____, fatti che la Corte, né tantomeno il perito, in assenza di differenti e contrarie prove agli atti, non ha motivo per ritenere come non avvenuti. Per la Corte non vi è quindi spazio per sostenere che la perizia rilasciata il 25.8.2009 dal Dr. PE 1 (doc. TPC 38) sia da invalidare in quanto fondata da manifesti errori nella sua impostazione o nelle premesse poste alla sua base, da cui il suo accoglimento anche per quel che concerne le sue conclusioni quo ad una scemata imputabilità di grado medio per questa accusata (doc. TPC 38 pag. 12 segg.). Tacito altresì come tale conclusione non viene per nulla inficiata dal diverso parere reso in merito dal Dr. Med. B. _____ e questo già solo perché lo stesso non è mai stato incaricato, e nessuno lo sostiene, di peritare giudizialmente AC 1. Agli occhi della Corte quanto da lui sostenuto nei suoi due scritti del 3.4.2009 e del 13.8.2009 (doc. TPC 19 e 33 nonché considerando 3 della presente decisione) è e resta solo una differente opinione, sicuramente resa con piena coscienza professionale ma come tale non vincolante per il giudizio, scritti che in ogni caso sono stati messi a disposizione del perito (doc. TPC 21 e 33), il quale, prima di redigere il suo referto, li ha certamente esaminati oltre ad intrattenersi telefonicamente con il Dr. Med. B. _____ (doc. TPC 38 pag. 9). Circa l'influenza della scemata imputabilità sulla commisurazione della pena si ricorda come nella prassi si è sviluppata la tendenza a ritenere appropriata una riduzione aggiratesi attorno al 25% in caso di imputabilità lievemente scemata, attorno al 50% in caso di imputabilità mediamente scemata ed attorno al 75% in caso di imputabilità gravemente scemata (DTF 129 IV 22 e 118 IV 1). Benché il TF non imponga di operare delle riduzioni lineari (DTF 127 IV 101) le ha sinora riconosciute come corrette e non arbitrarie (DTF 123 IV 150). In altre parole e seppur ricordato come sempre secondo il TF da ogni singola situazione si deve trarre delle conseguenze ragionevoli, resta il fatto che, come riferimento, in caso di grave scemata imputabilità il giudice non può ridurre la pena del solo 50% così come che in caso di media scemata imputabilità non può limitarsi a ridurre la pena del 40% senza motivazione particolare (DTF 129 IV 22). 62. La colpa di AC 1 anche solo limitatamente al reato di cui al punto 1 dell'AA è da ritenersi come significativamente grave. Benché già oggetto di un ordine di partenza dal nostro territorio con effetto dal 7.4.2008, con la sua procedura d'asilo definitivamente chiusa (considerando 1 della presente decisione), non ci ha pensato due volte ad accettare la scellerata proposta di AC 3 e quindi, iniziando a vendere la cocaina, si è impegnata concretamente ed in modo sistematico in questa sua illecita attività, è discesa con frequenza settimanale per alcuni mesi in Ticino ed ha poi convinto i suoi due correi ad affittare un appartamento a _____ per poter così implementare, con meno fatica e minor rischi, il suo spaccio locale (considerandi 25, 35 e 36 della presente decisione). E malgrado quanto da lei sostenuto in sede d'istruttoria non vi è nessuna prova che volesse effettivamente smettere ed anzi la presenza di svariati etti di cocaina presso il suo appartamento di Via _____ è invece indice del contrario e quindi della sua reale volontà di continuare a vendere se non fosse stata arrestata, il tutto, evidentemente, al solo scopo di lucro, cercando di guadagnare, il prima possibile, il più possibile. Valendo ciò anche per gli altri due accusati la Corte, sempre nel contesto della qualifica della sua colpa, non ha altresì ritenuto che il suo ruolo fosse secondario rispetto a quello di AC 2 e AC 3 concludendo, perché questo attestano gli atti, come tutti e tre abbiano agito sullo stesso

piano seppur con compiti ed incarichi diversi: AC 3 fornitore e supervisore del tutto ma in particolare degli incassi, AC 2 depositario e venditore, AC 1 venditrice e promotrice di una nuova sede operativa in Ticino. Ciò detto sulla sua grave colpa e sul suo paritetico grado di responsabilità all'interno del gruppo, la Corte, limitatamente e solo al reato di cui al punto 1 dell'AA, tenuto conto di tutte le circostanze proprie a questa fattispecie, ha quindi fissato in 36 mesi quella che avrebbe potuto essere l'adeguata e corretta pena teorica.

Successivamente la Corte ha proporzionalmente aumentato questa pena di 4 mesi, per tenere conto delle altre imputazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'AA e del relativo concorso di reati (art. 49 cpv. 1 CP), anche se a ben vedere, e da qui il limitato aggravio anche a fronte della consistente riduzione a soli fr. 2'000.- della somma oggetto del reato di cui all'art. 305bis CP (punto 4 dell'AA), trattasi di reati qualificabili come ambientali, cioè strettamente legati all'ambiente e alla situazione personale dell'accusata (punto 2 e 3 dell'AA) nonché conseguenti (punto 3 e 4 dell'AA) a quello ben più grave di cui al punto 1 dell'AA. La pena è stata poi proporzionalmente ridotta a 32 mesi per tenere conto dei vari fattori attenuanti e meglio la sua importante collaborazione all'inchiesta e questo già al momento del suo primo verbale dinanzi al PP del 26.8.2008 (AI 82 PP AC 1 26.8.2008), dichiarazioni confermate e ribadite sia in sede d'istruttoria che dibattimentale (considerandi 25, 35 e 36 della presente decisione) e su cui il PP si è poi fondato per stilare il punto 1 dell'AA, la sua incensuratezza, il suo precedente difficile vissuto, la sua scarsa scolarizzazione, la sua provenienza da un paese del terzo mondo (considerando 1 della presente decisione) nonché la non irrilevante durata del suo carcere preventivo, segnato d'altronde da un grave lutto (AI 165), per la maggior parte trascorso in regime non ordinario (considerando 1 della presente decisione). La pena, preso atto delle conclusioni peritali per una sua scemata imputabilità di grado medio e quanto sancito in merito dal TF (considerando 61 della presente decisione), è stata quindi ridotta nella misura del 50% e quindi definitivamente stabilita in 16 mesi con computo del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), pena evidentemente da espiare visto una prognosi assolutamente negativa già solo perché si è giudicato una persona sedicente e di cui non si ha mai avuto il piacere di sapere le vere generalità, senza permessi né leciti legami con il nostro territorio, dove vi soggiornava illegalmente e che, una volta conclusa la sua procedura d'asilo (considerando 1 della presente decisione), ha unicamente usato per dedicarsi, in pochi mesi e solo per mero scopo di lucro, ad un importante traffico di cocaina. Conformemente alle indicazioni peritali (doc. TPC 38) è stato contestualmente ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi già in esecuzione di pena. 63. Quo alla colpa quanto esposto nel considerando precedente vale anche per AC 2. Anche lui deve rispondere della medesima gravità, anche lui con alle spalle una procedura d'asilo conclusasi negativamente e senza alcun valido permesso per rimanere in Svizzera (considerando 6 della presente decisione), anche lui convinto da AC 3 ad iniziare questo traffico di cocaina dove, partecipandovi attivamente in prima persona, ha agito come depositario e venditore rispettivamente come trait d'union tra AC 1 e AC 3 (considerandi 26, 35 e 37 della presente decisione). Sempre partendo da una pena teorica di 36 mesi, la Corte ha quindi definitivamente fissato la sua pena in 30 mesi con computo del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), e ciò tenendo conto da una parte sia delle ulteriori due imputazioni a suo carico (art. 49 CP, punti 5 e 6 dell'AA, il cui peso comunque, trattandosi anche in questo caso di reati ambientali, è da considerarsi come irrisorio se non nullo) che delle sue attenuanti generiche e meglio la sua collaborazione (anche se, certamente, di minore valenza rispetto a quella resa da AC 1 e quindi premiata in modo meno significativo), la sua giovane età poiché ancora giovane adulto, la sua

incensuratezza, il suo precedente vissuto, la sua provenienza da un paese del terzo mondo e soprattutto la una sua carcerazione preventiva di quasi 13 mesi totalmente trascorsa al Farera (considerando 6 della presente decisione). Evidentemente anche per AC 2 la prognosi non può che essere assolutamente negativa trattandosi di persona sedicente, la cui vera identità resta ignota, senza legami o validi permessi di soggiorno in Svizzera, paese dove pochi mesi dopo la conclusione della sua procedura d'asilo (considerando 6 della presente decisione), ha trafficato in un breve lasso di tempo almeno 1 chilo di cocaina in correttezza con gli altri due accusati e questo a solo scopo di lucro. 64. Innegabile come anche la colpa di AC 3 sia da qualificarsi come grave. In chiare difficoltà finanziarie (considerando 11 della presente decisione), invece di rimboccarsi le maniche cercando dei lavori seri ed economicamente più redditizi per finalmente essere di buon esempio per i suoi due figli, ha deciso di dare avvio a questo importante traffico di stupefacenti di cui è sicuramente stato l'ideatore, ingaggiando gli altri due accusati e controllandone dietro le quinte l'operato. Non incensurato (considerando 10 della presente decisione), con un atteggiamento preprocessuale non limpido né collaborativo poiché dettato a sistematicamente negare anche circostanze non direttamente collegate allo spaccio (considerandi da 19 a 23 della presente decisione), non può essere posto a beneficio di alcuna attenuante generica (anche la durata del suo carcere preventivo è stata ritenuta dalla Corte come ancora proporzionale alla gravità dell'accusa e alla complessità dell'inchiesta) né tantomeno specifica, segnatamente quella, così come richiesta dal suo difensore, del lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e CP) limitatamente al reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP). Giusta l'art. 48 lett. e) CP, in vigore dal 1.1.2007 e applicabile alla fattispecie in quanto *lex mitior* rispetto all'art. 64 vCP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta. L'attenuante in questione presuppone in particolare la buona condotta dell'accusato durante il periodo che va dal momento del reato a quello della condanna (DTF 130 IV 54). La norma in essere mette esplicitamente in relazione il tempo trascorso con la perdita di senso della sanzione e secondo la recente giurisprudenza, la pena deve in ogni caso essere attenuata quando al momento del giudizio sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale anche se il giudice può ridurre questo periodo per tenere conto della natura e della gravità del reato (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 48 no. 33, TRECHSEL, op. cit., art. 48 no. 24, STRATENWERTH/ WOHLERS, op. cit., art. 48 no. 9, PELLET, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea, art. 48 no. 42, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 48 no. 31 e DTF 132 IV 1). In concreto tale attenuante non può essergli riconosciuta laddove dai fatti, che datano gennaio 2002 (considerando 10 della presente decisione), non sono trascorsi ancora 10 anni e soprattutto perché in questo lasso di tempo non ha tenuto buona condotta visto le esistenti sue due condanne del 4.7.2003 e dell'11.7.2005 nel casellario giudiziale (considerando 10 della presente decisione). Comunque sia la Corte, nel contesto di una commisurazione generale della pena, non ha di fatto tenuto conto di un possibile suo aggravio (art. 49 cpv. 1 CP) a seguito della realizzazione del reato di cui all'art. 253 CP, nella misura in cui ha comunque fissato la sua pena, ritenendola, tutto ben ponderato, come giusta ed adeguata in 36 mesi, così come già fatto, limitatamente a AC 1 ed AC 2, per il solo reato di cui al punto 1 dell'AA. La Corte si è poi posta la domanda a sapere se l'accusato poteva esser posto a beneficio di una pena parzialmente sospesa (art. 43 CP) se, nel suo caso, fosse stato ancora possibile parlare di una mancanza di prognosi

sfavorevole. A tale quesito la Corte ha risposto affermativamente sia perché le sue precedenti condanne (considerando 10 della presente decisione) non adempiono le condizioni di legge di cui all'art. 42 cpv. 2 CP né lo rendono recidivo specifico, ma anche perché, perlomeno al momento dei fatti, era ancora titolare di un permesso B, con due figli in giovane età e con un'attività lavorativa di certo non particolarmente redditizia e sicura (considerando 11 della presente decisione) ma comunque esistente, tanto da non avere, almeno sino ad oggi, personalmente beneficiato di interventi di pubblica assistenza, e da lui eseguita sino al giorno dell'arresto. Da ciò, tutto ben pesato, la sua condanna ad una pena detentiva di 36 mesi con deduzione del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quelle del 4.7.2003 dell'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland e dell'11.7.2005 dell'Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberargau, da espiare per 18 mesi mentre la sua esecuzione per i restanti 18 mesi viene condizionalmente sospesa (art. 43 cpv. 2 CP) con un periodo di prova di 4 anni, quindi con un aumento di 2 anni rispetto al minimo legale (art. 44 cpv. 1 CP) proprio per marcare quella che è stata l'oggettiva gravità della sua colpa. XIII) Confische e dissequestri 65. In relazione ai corpi di reato indicati nell'AA i tre accusati, per il tramite dei loro difensori, si sono così espressi: " Il PP, in merito ai corpi di reato, dichiara di non chiedere la confisca dei seguenti oggetti: per AC 1 - 2 orecchini da donna in metallo giallo con pendente; - 1 braccialetto in metallo giallo con cuoricini; - 1 anello in metallo bianco con brillantini; - 1 anello in metallo bianco; - 2 parrucche da donna. per AC 2 - 1 portamonete in pelle di colore nero con catenina in metallo per AC 3 - 1 portachiavi in plastica con 5 chiavi; - 1 portachiavi in metallo con 8 chiavi; - 1 libretto di colore grigio/blu con diverse annotazioni; - 1 libretto di colore azzurro con diverse annotazioni; - 1 libretto di colore rosso con nomi e numeri telefonici; - diverso materiale cartaceo. Il difensore di AC 3, a nome per conto del suo difeso, chiede la restituzione di tutti gli oggetti indicati nel corpo di reato di spettanza del suo assistito. Il difensore di AC 2, dopo averne parlato con il suo difeso, si associa alla posizione del PP ed è d'accordo che al suo difeso venga restituito solo il portamonete. L'avv. DUF 2, a nome e per conto della sua protetta, dichiara di associarsi alla posizione del PP e quindi non contesta l'eventuale confisca di tutto quanto indicato a parte quanto precisato dal PP come dissequestrabile, oltre a chiedere perlomeno la consegna delle fotografie dell'apparecchio fotografico e non il dissequestro della macchina fotografica " (verbale dibattimentale, pag. 25 e 26) 66. La Corte, richiamati gli art. 69 cpv. 1 e 70 cpv. 1 CP, non avendo motivi né di fatto né di diritto per dissociarsi da quanto proposto dalle parti, ha quindi ordinato: -- per AC 1: la confisca di tutti gli oggetti a lei riconducibili così come indicati nell'AA quali possibili corpi di reato, con la specifica della distruzione dei 411,03 grammi netti di cocaina e per l'importo di fr. 15'419,10 della preventiva deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali, e contestuale dissequestro in suo favore di quanto indicato dalla pubblica accusa con l'aggiunta del suo certificato di vaccinazione svizzero e della scheda di memoria dell'apparecchio fotografico digitale Sony; -- per AC 2: la confisca di tutti gli oggetti a lui riconducibili così come indicati nell'AA quali possibili corpi di reato, con la specifica per l'importo di fr. 49'600.- della preventiva deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali, e contestuale dissequestro in suo favore di un portamonete in pelle con catenina; -- per AC 3: il dissequestro in suo favore di tutti gli oggetti a lui riconducibili nell'AA quali possibili corpi di reato. XIV) Tassa di giustizia e spese processuali 67. Visto la riduzione del quantitativo di cocaina di cui al punto 1 dell'AA, rispettivamente delle somme inviate all'estero da AC 1 di cui al punto 4 dell'AA la tassa di giustizia di fr. 9'000.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in ragione di 6/20 a carico di AC 1,

di 5/20 a carico di AC 2 e di 4/20 a carico di AC 3, con la rimanenza a carico dello Stato (art. 9 cpv. 1 e 4 CPP). Rispondendo A. affermativamente a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1., 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.3.3 e 3. nonché parzialmente ai quesiti 1.2. e 1.4; B. affermativamente a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3. e 2 nonché parzialmente al quesito 1.2; C. affermativamente a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 e 4. nonché parzialmente al quesito 3; D. affermativamente a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.40., 1.41., 1.42., 1.43., 1.48., 1.37., 2.5., 3.1., 3.2, 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11. e parzialmente al quesito 1.47.; visti gli art. 12, 19, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 63 segg., 69, 70, 252, 253 e 305bis cfr. 1 CP; 19 cfr. 2 e 19a cfr. 1 LStup; 115 cpv. 1 lett. b LStr; 9 e segg CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1, sedicente, è autrice colpevole: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, senza essere autorizzata, in correità con il sedicente AC 2 e AC 3, a _____, _____, _____, _____, _____ ed altre imprecisate località, nel periodo maggio 2008 / agosto 2008, ripetutamente venduto a terzi rispettivamente detenuto ai fini di vendita almeno 1 chilo di cocaina: 1.2. soggiorno illegale in varie località non meglio precisate dei Cantoni _____ e Ticino, nel periodo 23.5.2008 / 3.8.2008, senza la necessaria autorizzazione; 1.3. falsità in certificati a _____, _____, _____, _____ e _____, nel periodo maggio 2008 / 3.8.2008, abusato a scopo di inganno della carta d'identità francese intestata a M_____ per stipulare due contratti di telefonia mobile ed inviare, in 13 occasioni, somme di denaro all'estero; 1.4. riciclaggio di denaro a _____, il 10.6.2008, un una occasione, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di fr. 2'000.-, somma che sapeva o doveva presumere essere provento della vendita di cocaina ; e meglio come descritto nell'atto d'accusa nonché precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi. 2. AC 2, sedicente, è autore colpevole di: 2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, senza essere autorizzato, in correità con la sedicente AC 1 e AC 3, a _____, _____, _____, _____, _____ ed altre imprecisate località, nel periodo maggio 2008 / agosto 2008, ripetutamente venduto a terzi rispettivamente detenuto ai fini di vendita almeno 1 chilo di cocaina: 2.2. soggiorno illegale a _____, _____ e _____, nel periodo luglio 2008 / 3.8.2008, senza la necessaria autorizzazione; 2.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti senza essere autorizzato, in varie località non meglio precisate dei Cantoni _____ e Ticino, nel periodo settembre 2007 / 3.8.2008, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana; e meglio come descritto nell'atto d'accusa nonché precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi. 3. AC 3 è autore colpevole di: 3.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, senza essere autorizzato, in correità con i sedicenti AC 1 e AC 2, a _____, _____, _____, _____ ed altre imprecisate località, nel periodo maggio 2008 / agosto 2008 , ripetutamente venduto a terzi rispettivamente detenuto ai fini di vendita almeno 1 chilo di cocaina: 3.2. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione in relazione al rilascio di un permesso di richiedente d'asilo con le false generalità di _____; e meglio come descritto nell'atto d'accusa nonché precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi. 4. Di conseguenza: 4.1. AC 1, sedicente,

avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado medio, è condannata alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto. 4.2. AC 2, sedicente, è condannato alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto. 4.3. AC 3, trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quelle del 4.7.2003 dell'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland e del 11.7.2005 dell'Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberargau, è condannato alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto. 5. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 3 è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni. Per il resto è da espiare. 6. E' ordinato a AC 1, sedicente, un trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP da eseguirsi già in esecuzione di pena. 7. E' ordinata la confisca a AC 1, sedicente, di: 7.1. 411,03 grammi netti di cocaina da distruggere; 7.2. fr. 15'419,10 previa deduzione delle tasse di giustizia e delle spese processuali; 7.3. 1 agenda telefonica Afri Kana di colore marrone; 7.4. 1 carta d'identità francese intestata a M _____; 7.5. 1 tessera bancaria Raiffeisen intestata a M _____; 7.6. 1 tessera bancaria Raiffeisen intestata a M _____; 7.7. tessera d'assicurazione malattia intestata a M _____; 7.8. 1 tessera Douglas intestata a M _____; 7.9. 1 tessera Renault intestata a M _____; 7.10. 1 cellulare Nokia 2310 con carta SIM Lebara; 7.11. 1 cellulare Samsung SGH-C260 con carta SIM Sunrise; 7.12. 1 permesso richiedente l'asilo di AC 1; 7.13. 1 fotocopia permesso richiedente l'asilo di AC 1. 7.14. 1 orologio da donna in metallo giallo Just Cavalli; 7.15. 1 busta di carta oreficeria Christ; 7.16. 1 ricevuta oreficeria Christ 15.7.2008 per fr. 1'094.-; 7.17. 1 garanzia oreficeria Christ 15.7.2008; 7.18. 1 apparecchio fotografico digitale Sony DSC-W90 con carica batterie senza scheda di memoria; 7.19. 1 cellulare Samsung SGH-F700 con astuccio; 7.20. 1 cellulare Samsung SGH-F700 con carta SIM Lebara; 7.21. 1 cellulare Nokia 2610 con carta SIM Lebara; 7.22. 1 cellulare Samsung SGH-D900 con carta SIM Sunrise; 7.23. 1 scheda Sunrise prepagata con carta SIM; 7.24. 1 scheda Sunrise prepagata con carta SIM; 7.25. 1 scheda Sunrise prepagata con carta SIM; 7.26. 1 scheda Sunrise prepagata con carta SIM; 7.27. 1 scheda Sunrise prepagata senza carta SIM; 7.28. 1 scheda Sunrise prepagata senza carta SIM; 7.29. 1 scheda Sunrise prepagata senza carta SIM; 7.30. 1 scheda Lebara prepagata senza carta SIM; 7.31. 1 carta SIM Sunrise; 7.32. 1 carta SIM Sunrise; 7.33. 1 carta SIM Sunrise; 7.34. 1 carta SIM Swisscom no. P51007/082332/10937; 7.35. 2 ritagli di schede Sunrise con Pin e Puk; 7.36. 5 confezioni di carte Sunrise; 7.37. 1 borsa in plastica bianco/viola con scritta in colore nero; 7.38. 1 ricevuta di invio denaro Western Union 3.6.2008; 7.39. 1 ricevuta di invio denaro Western Union 8.7.2008; 7.40. 16.11. 1 ricevuta di invio denaro Western Union 25.7.2008; 7.41. ricevute di invio denaro Ria Money Transfert 19.5.2008; 7.42. ricevute di invio denaro Ria Money Transfert 2.6.2008; 7.43. ricevute di invio denaro Ria Money Transfert 10.6.2008; 7.44. 1 biglietto ferroviario a metà prezzo di _____; 7.45. varia documentazione cartacea; 7.46. 1 rotolo di pellicola alimentare trasparente; 7.47. 9 carica batterie per cellulari di marche diverse; 7.48. 2 auricolari per cellulare; 7.49. 1 presa cavo USB; 7.50. 1 bilancia elettronica; 7.51. 1 Ipod; 7.52. 1 beauty case. 8. E' ordinato il dissequestro e la restituzione a AC 1, sedicente, di: 8.1. 2 orecchini da donna in metallo giallo con pendente; 8.2. 1 braccialetto in metallo giallo con cuoricini; 8.3. 1 anello in metallo bianco con brillantini; 8.4. 1 anello in metallo bianco; 8.5. la scheda di memoria dell'apparecchio fotografico digitale Sony DSC-W90; 8.6. 2 parrucche da donna; 8.7. 1 certificato di vaccinazione svizzero di AC 1. 9. E' ordinata la confisca a AC 2, sedicente, di: 9.1. fr. 49'600.- previa deduzione delle tasse di giustizia e delle spese

processuali; 9.2. 1 tessera ferroviaria; 9.3. 1 cellulare Nokia 1200; 9.4. 1 cellulare Nokia 1200 con carta SIM Sunrise; 9.5. 1 portachiavi a moschettone con 11 chiavi; 9.6. 1 portachiavi in alluminio con 3 chiavi; 9.7. 1 chiave Kaba. 10. E' ordinato il dissequestro e la restituzione a AC 2, sedicente, di 1 portamonete in pelle con catenina. 11. E' ordinato il dissequestro e la restituzione a AC 3 di: 11.1. 1 carta Western Union Gold; 11.2. 1 cellulare Motorola V3x con carta SIM MTN; 11.3. 1 cellulare Nokia 6610I con carta SIM Sunrise; 11.4. 1 cellulare Nokia 6680 con carta SIM Sunrise; 11.5. 1 cellulare Nokia 6500s-1 con carta SIM Orange; 11.6. 1 portachiavi in plastica con 5 chiavi; 11.7. 1 portachiavi in metallo con 8 chiavi; 11.8. 1 libretto di colore grigio/blu con diverse annotazioni; 11.9. 1 libretto di colore azzurro con diverse annotazioni; 11.10. 1 libretto di colore rosso con nomi e numeri telefonici; 11.11. diverso materiale cartaceo. 12. La tassa di giustizia di fr. 9'000.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in ragione di 6/20 a carico di AC 1, sedicente, in ragione di 5/20 a carico di AC 2, sedicente e in ragione di 4/20 a carico di AC 3, la rimanenza a carico dello Stato. 13. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Distinta spese :

Tassa di giustizia	fr.	9'000.--	Inchiesta
preliminare	fr.	12'989.--	Perizia
6'640.--	Perito in aula	fr.	300.--
diverse	fr.	220.55	Spese postali,tel.,affr. in blocco
fr.	100.--	fr.	29'249.55
===== Distinta spese a carico di AC 1 (6/20)			
Tassa di giustizia	fr.	2'700.--	Inchiesta
preliminare	fr.	3'896.70	Perizia
fr.	6'640.--	Perito in aula	fr.
postali,tel.,affr. in blocco	fr.	30.--	fr.
spese a carico di AC 2 (5/20)	fr.	13'566.70	===== Distinta
Tassa di giustizia	fr.	2'250.--	
Inchiesta preliminare	fr.	3'247.25	Spese
diverse	fr.	220.55	Spese postali,tel.,affr. in blocco
fr.	25.--	fr.	5'747.80
===== Distinta spese a carico di AC 3 (4/20)			
Tassa di giustizia	fr.	1'800.--	Inchiesta
preliminare	fr.	2'597.80	Spese postali,tel.,affr. in blocco
fr.	20.--	fr.	4'417.80
===== Il rimanente è a carico dello Stato.			

Intimazione a: “ Per la Corte delle assise criminali Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.